



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 28/07/2020

FATTO

In data 19/01/2015 il cliente ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto, che è stato estinto anticipatamente in data 1/09/2019. Il cliente ha presentato ricorso chiedendo il rimborso di € 1.678,53 a titolo di commissioni e oneri non goduti, oltre a interessi legali e refusione delle spese di assistenza tecnica.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha affermato quanto segue: il finanziamento è stato estinto anticipatamente con decorrenza 1/09/2019. In tale sede, al cliente sono stati restituiti € 43,54 per ratei non maturati. Nel riscontro al reclamo, sono stati offerti al cliente € 18,77. Le commissioni di intermediazione sono state trattenute al momento dell'erogazione e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento; a comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore, viene allegata alle controdeduzioni la fattura emessa nei confronti di tale soggetto, che riporta il dettaglio degli importi dei singoli oneri che la compongono. Le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso *pro quota* in quanto sono state percepite dalla banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito. Le commissioni di gestione sono state rimborsate, per la parte non maturata, in sede di conteggio estintivo, utilizzando i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS i quali impongono l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato. La polizza assicurativa è stata stipulata direttamente dalla banca con la compagnia di assicurazioni, dunque il cliente non ha sostenuto alcuna spesa al riguardo;



da ultimo, le spese legali non possono essere rimborsate in quanto l'assistenza non è necessaria nel procedimento ABF.

L'intermediario chiede, dunque, il rigetto del ricorso in via principale, tenuto conto della somma già rimborsata di € 43,54; in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna al rimborso di una certa somma, circoscriverne l'importo a quella già offerta in atti di € 18,77 e rifiutata dal ricorrente; in via ulteriormente subordinata, in caso di obbligo al rimborso di ulteriori somme, decurtare dall'importo quelle già versate corrispondenti a € 43,54.

DIRITTO

Il cliente allega un conteggio estintivo che riporta 53 rate scadute su 120 complessive e allega una liberatoria che attesta l'avvenuta estinzione del prestito con effetto dal 1/09/2019.

L'intermediario ha allegato copia del piano di ammortamento sottoscritto dal cliente, da cui risulta la quota parte delle commissioni di gestione ritenute rimborsabili (cfr. all. 8 ctd.).

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai **costi up front**, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 27.122,15	Tasso di interesse annuale	5,10%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	289,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,83%
Data di inizio del prestito	01/04/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	33,66%

rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A) Spese di istruttoria				450,00	Upfront	33,66%	151,45		151,45
B) Commissioni di attivazione				260,10	Upfront	33,66%	87,54		87,54
C) Commissioni di gestione				120,00	Criterio contrattuale	***	43,54	43,54	0,00
F) Costi di intermediazione				2.254,20	Upfront	33,66%	758,66		758,66
								TOTALE:	997,65

L'importo è inferiore a quello chiesto dal cliente, il quale applica per tutti gli oneri il criterio *pro rata temporis*.

La richiesta di rimborso delle spese legali è respinta, considerata la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 997,65, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA